



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione  
Div 3

Prot. n.

Roma,

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Centri Prova Autoveicoli  
Loro sedi

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1- 34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8 - Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14 - Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta

e, p.c

ANFIA  
Roma

UNRAE  
Roma

OGGETTO: Determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante di veicoli nuovi di categoria N1 ad uso speciale – PIATTAFORME AEREE - di fase 2, non ancora immatricolati, muniti di C.O.C.. Chiarimenti.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute a questa sede in relazione ad allestimenti dei “*veicoli di fase 2*” descritti in oggetto, si rende necessario fornire alcune precisazioni per il calcolo del valore della CO<sub>2</sub>.

In generale, in applicazione delle disposizioni recate dalla direttiva 2007/46/CE, i costruttori di detti veicoli di fase 2 debbono indicare il valore della CO<sub>2</sub> in funzione della massa in ordine di marcia degli stessi.

Nel caso particolare dei veicoli ad uso speciale, all'interno dei quali è possibile classificare i veicoli allestiti con piattaforme aeree, la richiamata direttiva 2007/46/CE, al punto 2, appendice 4, dell'allegato XI, prevede: *(Opzione Q): “È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata”.*

Pertanto, si ritiene che nel caso degli allestimenti in argomento, sia consentito, nell'ambito dei vari metodi di calcolo ammessi dal punto 2.8, dell'allegato VII del Reg. 2018/1832 UE, prendere a riferimento il valore della CO<sub>2</sub> del veicolo **High** dell'omologazione di fase 1, indipendentemente dalla massa in ordine di marcia assegnata a seguito dell'allestimento in fase 2.

Per IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Dott. Ing. Alessandro Calchetti